

193.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	4395	Documenti ministeriali (Trasmissione)	4397
Corte dei conti (Trasmissione di documento)	4397	Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	4393
Disegno di legge di conversione n. 2535:		Domande di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione ad effettuare perquisizioni domiciliari (Annunzio)	4393
(Articolo unico)	4367	Missioni valevoli nella seduta dell'8 giugno 1993	4393
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	4367	Mozioni, risoluzione, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	4397
(Articoli del relativo decreto-legge)	4370	Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	4397
(Emendamenti)	4376		
Disegno di legge di conversione n. 2538:			
(Articolo unico)	4389		
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	4389		
(Articoli del relativo decreto-legge)	4389		
(Emendamenti)	4390		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1993, N. 110, RECANTE ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (INPDAP) (2535)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 19 aprile 1993, n. 110, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 16 febbraio 1993, n. 34.

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE***All'articolo 1:*

al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'Istituto provvederà inoltre all'erogazione del trattamento pensionistico per i dipendenti dello Stato. Conseguentemente le amministrazioni statali verseranno all'Istituto la corrispondente contribuzione per ogni dipendente secondo i termini di decorrenza, le aliquote e le modalità che saranno determinate con apposito decreto. A copertura dei periodi precedenti ai termini di decorrenza fissati con il decreto di cui al presente comma, il Ministero del tesoro provvede a trasferire all'Istituto le risorse necessarie per ciascuna posizione previdenziale, al momento della maturazione del diritto alla pensione »;

al comma 4, le parole: « Le gestioni di cui al comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Nell'ambito della gestione complessiva dell'INPDAP, le gestioni di cui al comma 3 ».

All'articolo 2:

al comma 2, all'alinnea, dopo le parole: « dalla richiesta, » *sono inserite le seguenti:* « e sentite le competenti Commissioni parlamentari, »;

al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) il consiglio di vigilanza: individua le linee di indirizzo generale dell'Istituto; nell'ambito della programmazione generale prefigura gli obiettivi strategici pluriennali e approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali predisposti dal consiglio di amministrazione, verificandone i risultati; nomina tra i propri componenti un vicepresidente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da dodici membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da sei membri in rappresentanza delle regioni, delle province, dei comuni e delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e da sei membri, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza del Ministero dell'interno. L'organo è regolarmente costituito con la presenza della maggio-

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DELL'8 GIUGNO 1993

ranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti »;

al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) il consiglio di amministrazione: predispone i piani pluriennali, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di cui alla lettera b); approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani di impiego dei fondi disponibili secondo le procedure previste dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e fissa i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento; delibera sugli atti individuati nel regolamento di organizzazione e funzionamento, nonché sugli atti che implicano impegni di spesa superiore all'importo di un miliardo di lire, che potrà essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; delibera, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, il regolamento organico e di fine servizio del personale, nonché l'ordinamento dei servizi e la dotazione organica che non può superare, complessivamente, le dotazioni organiche degli enti, dell'Istituto e delle casse, ivi compresa quella prevista dall'articolo 25, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, nonché del personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 2 dell'articolo 1 alla data del 18 febbraio 1993; delibera i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro esperti in materie attinenti ai compiti dell'Istituto, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza, dei quali due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui uno indicato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e due designati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro. Il possesso dei requisiti è comprovato da

apposito curriculum da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza »;

al comma 2, lettera d), dopo le parole: « confederazioni sindacali » sono inserite le seguenti: « dei lavoratori »; dopo le parole: « designato dal direttore generale; » sono inserite le seguenti: « per il comitato di vigilanza della gestione riguardante le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni ai sanitari, i quattro membri sono designati dalle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale; »; e dopo le parole: « sono integrati con un rappresentante del Ministero dell'interno » sono inserite le seguenti: « e quello della gestione riguardante le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è integrato altresì da tre membri designati rispettivamente dall'ANCI, dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dalla Confederazione italiana servizi pubblici enti locali (CISPEL) »;

al comma 2, lettera e), le parole: « esercita i poteri che non sono attribuiti al consiglio di amministrazione; » sono soppresse; e dopo le parole: « all'organizzazione dei servizi » sono inserite le seguenti: « assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo »;

al comma 3, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione del direttore generale, »; e le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro sessanta giorni ».

All'articolo 3:

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: « o specifica autorizzazione dei Ministeri vigilanti »;

il comma 4 è soppresso;

al comma 6, le parole: « e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della dotazione organica » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, se successiva, dalla data di entrata in vigore della dotazione organica »;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Al personale dell'INPDAP si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con particolare riguardo alle funzioni dei dirigenti generali e dei dirigenti di cui agli articoli 16 e 17 del medesimo decreto. Il personale dell'INPDAP è iscritto per il trattamento di previdenza, quiescenza e di fine servizio e per la previdenza integrativa, a decorrere dal 1° gennaio 1994, al medesimo INPDAP, fermo restando, per il personale in servizio alla stessa data, il diritto di optare, entro i sei mesi successivi, per il mantenimento dei trattamenti in vigore presso le rispettive amministrazioni di appartenenza. Per l'eventuale ricongiunzione dei periodi di servizio ai fini del trattamento di pensione si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523. Per il personale iscritto all'INPDAP le amministrazioni verseranno la relativa contribuzione al medesimo Istituto a decorrere dal 1° gennaio 1994; per i periodi precedenti, le corrispondenti risorse a copertura degli oneri relativi saranno versate dall'ente al quale il personale era iscritto, all'atto dell'erogazione delle prestazioni ».

All'articolo 4, al comma 6, le parole: « e comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2 » sono soppresse.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5 — 1. L'INPDAP, sulla base dei programmi e dei criteri di vendita definiti dal consiglio di amministrazione ai sensi

dell'articolo 2, comma 2, lettera c), in materia di disinvestimento, e sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, può affidare l'alienazione del patrimonio immobiliare, fatta eccezione per gli immobili adibiti ad uso abitativo, a consorzi di banche ed altri operatori economici e a società, specializzate nel settore, anche a capitale misto.

2. Per le alienazioni di immobili ad uso abitativo, l'INPDAP darà la preferenza, a parità di condizioni, nell'ordine:

a) al conduttore che si impegni ad adibire l'immobile a propria abitazione per almeno cinque anni. In caso di acquisto da parte di familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore del conduttore;

b) ai terzi che si impegnino a destinare l'immobile ad abitazione propria o dei componenti del nucleo familiare per almeno cinque anni;

c) ai terzi che si impegnino a concedere l'immobile in locazione per uso abitativo alle stesse condizioni praticate dall'ente alienante.

3. Nei casi di alienazione di cui al comma 2 il prezzo degli alloggi è determinato sulla base di perizie dell'ufficio tecnico erariale; per le alienazioni di cui alla lettera a) del predetto comma il prezzo può essere ridotto, sulla base di disposizioni regolamentari approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nella misura massima del 5 per cento del suo ammontare in funzione del reddito del nucleo familiare del conduttore.

4. In alternativa alla riduzione del prezzo prevista al comma 3, l'INPDAP può concedere ai conduttori di cui al comma 2, lettera a), mutui ipotecari al medesimo tasso agevolato previsto per i mutui di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b), della legge 8 agosto 1991, n. 274.

5. Gli immobili alienati ai sensi del comma 2, lettere a) e b), non possono essere alienati, a pena di nullità, prima di

un quinquennio, salvo che per il venir meno delle esigenze abitative dei soggetti di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b). In tale caso gli immobili non possono essere concessi in locazione se non alle condizioni praticate dall'ente alienante ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.

1. È istituito, con effetto dal 18 febbraio 1993, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ente di diritto pubblico, iscritto nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Esso ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro e adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità ed imprenditorialità. L'Istituto svolge i compiti che le disposizioni vigenti attribuiscono all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP), alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

2. Con effetto dal 18 febbraio 1993, l'ENPAS, l'INADEL, l'ENPDEDP e le casse di previdenza di cui al comma 1 sono soppressi; la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro è soppressa e le relative strutture organizzative sono trasferite all'INPDAP.

3. L'INPDAP succede, con effetto dal 18 febbraio 1993, all'ENPAS, all'INADEL, all'ENPDEDP e alle casse di previdenza

nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, nonché nella titolarità dei rispettivi patrimoni, ciascuno dei quali costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato, oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario delle stesse. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'INPDAP, né azioni dei creditori delle altre gestioni.

4. Le gestioni di cui al comma 3 hanno autonomia economico-patrimoniale e nei rispettivi bilanci vengono iscritti i patrimoni esistenti alla data del 18 febbraio 1993, nonché i beni successivamente acquisiti con le risorse finanziarie e le rendite delle gestioni stesse. Tutte le spese di amministrazione sono imputate alle gestioni in quota proporzionale al numero degli assicurati.

5. I beni mobili ed immobili e ogni altra attività appartenenti agli enti, all'Istituto e alle casse di cui al comma 1, alla data del 18 febbraio 1993, nonché i beni e le attività successivamente acquisiti con l'impiego delle risorse finanziarie delle gestioni stesse, sono amministrati dall'INPDAP. Non è consentito, se non nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data, il trasferimento da una gestione autonoma ad altra di beni mobili o immobili, di attività o di risorse finanziarie, comprese quelle eventualmente provenienti da alienazione di beni mobili od immobili o dalla dismissione di attività.

6. Le gestioni autonome sono tenute ad assicurare ai rispettivi iscritti i trattamenti, le prestazioni previdenziali, assistenziali e creditizie ad essi dovuti alla data del 18 febbraio 1993, salve le variazioni derivanti da successive disposizioni di legge. Nulla è innovato in materia di contribuzioni, prestazioni previdenziali, assistenziali, creditizie e recupero di crediti e nelle relative procedure previste dai rispettivi ordinamenti. In nessun caso gli iscritti ad una gestione autonoma possono richiedere od ottenere trattamenti e prestazioni dovuti, in base alla normativa vigente, ad iscritti a gestioni autonome diverse.

7. Le gestioni autonome esercitano le funzioni e le attività degli enti, dell'Istituto e delle casse di cui al comma 1 secondo le disposizioni vigenti per tali enti, Istituto e casse e conservano la rispettiva struttura amministrativa e organizzativa, salvo per quanto disposto dal presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

Articolo 2.

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di vigilanza;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) i comitati di vigilanza delle gestioni;
- e) il direttore generale;
- f) il collegio dei sindaci.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dell'INPDAP, prevedendo una netta distinzione tra organi con compiti di indirizzo generale, di definizione degli obiettivi, di controllo sui risultati e di analisi ed approvazione dei bilanci ed organi con compiti di gestione, secondo i seguenti criteri:

a) il presidente, nominato sulla base di una terna di nominativi indicata dal consiglio di vigilanza di cui alla lettera b), ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede gli organi di cui alle lettere b), c) e d); può delegare ad un componente del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati di cui alla lettera d);

b) il consiglio di vigilanza: individua le linee di indirizzo generale dell'Istituto; definisce gli obiettivi nell'ambito della programmazione generale mediante la formulazione di appositi piani pluriennali, verificandone i risultati; approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; nomina tra i propri componenti un vicepresidente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da dodici membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da sei membri in rappresentanza, due per ciascuno, delle regioni, delle province e dei comuni e da sei membri, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza del Ministero dell'interno. L'organo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti;

c) il consiglio di amministrazione: predispone i piani pluriennali, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di cui alla lettera b); approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani di impiego dei fondi disponibili secondo le procedure previste dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni; fissa i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento; delibera sugli atti individuati nel regolamento di organizzazione e funzionamento, nonché sugli atti che implicano impegni di spesa superiore all'importo di un miliardo di lire, che potrà essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; delibera il regolamento organico e di fine servizio del personale, nonché l'ordinamento dei servizi e la dotazione organica nei limiti dei posti e delle qualifiche strettamente connessi alle necessità di funzionamento e comunque in misura complessivamente non superiore alle dotazioni organiche degli enti, dell'Istituto e delle casse, nonché del

personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 2 dell'articolo 1 alla data del 18 febbraio 1993; delibera i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro esperti in materie attinenti i compiti dell'Istituto, dei quali due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui uno indicato dall'ANCI, e due designati dal consiglio di vigilanza; la carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza;

d) i comitati di vigilanza delle gestioni autonome: predispongono, sulla base degli indirizzi del consiglio di vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali delle gestioni stesse; propongono le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione; decidono sui ricorsi proposti dagli interessati, secondo le rispettive discipline. I comitati sono composti, oltre che dal presidente dell'Istituto, da quattro membri designati dalle confederazioni sindacali di cui alla lettera b) e da tre funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza dell'Istituto, designato dal direttore generale; i comitati di vigilanza delle gestioni riguardanti le funzioni già di competenza dell'INADEL e della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali sono integrati con un rappresentante del Ministero dell'interno; i comitati di vigilanza riguardanti le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e della Cassa per la pensione ai sanitari sono, rispettivamente, integrati da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della sanità; i comitati di vigilanza delle gestioni riguardanti le funzioni già di competenza del-

l'ENPAS e dell'ENPDEDP sono, rispettivamente, integrati da un rappresentante del Ministero della difesa e da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

e) il direttore generale: partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione; esercita i poteri che non sono attribuiti al consiglio di amministrazione; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi sulla base degli indirizzi fissati dal consiglio di vigilanza e delle determinazioni del consiglio di amministrazione; sovrintende al personale ed all'organizzazione dei servizi; esercita i poteri di cui all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

f) il collegio dei sindaci: vigila sulla legittimità e regolarità contabile di tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e, nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e sui bilanci dell'Istituto. Il collegio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica di dirigente generale, di cui uno con funzioni di presidente, e da tre rappresentanti del Ministero del tesoro di pari qualifica. I componenti sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza.

3. Il presidente dell'Istituto è nominato con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Gli altri organi di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2.

4. La nomina e il rapporto del direttore generale sono disciplinati dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

5. Gli organi di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del comma 1 durano in carica quattro anni.

Articolo 3.

1. L'INPDAP è organizzato su base territoriale attraverso strutture periferiche, utilizzando a tal fine, prioritariamente, gli uffici esistenti delle singole gestioni autonome. In attesa della istituzione e della piena operatività di tali strutture, le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli enti, delle casse, dell'Istituto e della Direzione generale di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. È fatto divieto all'INPDAP di assumere personale a tempo determinato, salvo quello necessario per le attività a carattere stagionale per il funzionamento di centri vacanze, soggiorni di studio, case-alberghi e convitti.

3. È fatto, altresì, divieto all'INPDAP di conferire incarichi di consulenza, di studio o di ricerca comunque denominati, fatte salve eventuali convenzioni con altre pubbliche amministrazioni.

4. L'INPDAP è autorizzato ad attuare progetti finalizzati, anche con l'utilizzo saltuario di personale di altre amministrazioni, per il recupero dell'arretrato delle gestioni autonome degli Istituti di previdenza, nel limite della spesa per compensi accessori utilizzata nell'anno precedente.

5. Il personale dipendente dagli enti, dall'Istituto e dalle casse di cui al comma 2 dell'articolo 1 è trasferito all'INPDAP e conserva il trattamento giuridico ed economico ed il regime di previdenza, anche integrativa, vigente presso l'ente, l'Istituto o la cassa di provenienza.

6. Il personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 2 dell'articolo 1 è assegnato in via provvisoria all'INPDAP. Esso può optare per essere trasferito in via definitiva all'Istituto medesimo immediatamente e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della dotazione organica. Il personale assegnato in via provvisoria all'INPDAP, conserva il trattamento giuridico ed

economico ed il regime di previdenza vigente presso l'amministrazione di rispettiva provenienza.

7. All'inquadramento del personale definitivamente trasferito all'INPDAP, a seguito dell'opzione, si provvede in conformità di apposite tabelle di equiparazione, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'INPDAP e approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

8. Con le modalità previste dalle specifiche disposizioni vigenti, il Ministero del tesoro provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la Ragioneria centrale della soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sempreché non abbia esercitato l'opzione di cui al comma 6.

9. Al personale dell'INPDAP si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il personale dell'INPDAP è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Il personale trasferito all'INPDAP ha facoltà di optare, nel termine di sessanta giorni dal trasferimento, per il mantenimento del regime di previdenza e quiescenza vigente presso l'amministrazione di provenienza, compresa la previdenza integrativa. Per la ricongiunzione dei periodi di servizio ai fini del trattamento di pensione si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523.

10. Per l'eventuale eccedenza di personale rispetto alla dotazione organica approvata ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, lettera c), si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche.

11. Fino a quando non sia diversamente disposto dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, restano ferme le procedure di controllo sugli atti e le procedure relative al contenzioso in materia di prestazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto si osservano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e della legge 9 marzo 1989, n. 88, comprese quelle concernenti l'esercizio delle attività relative alle gestioni di forme di previdenza complementare e l'affidamento della gestione del patrimonio immobiliare, nonché quelle concernenti l'attività di controllo di cui all'articolo 8 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

13. Per le controversie pendenti alla data del 18 febbraio 1993, nelle quali l'INPDAP è succeduto all'ENPAS, alle casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e alla Direzione generale medesima, la rappresentanza e difesa in giudizio continua ad essere assicurata dall'Avvocatura dello Stato, limitatamente al grado di giudizio in corso alla predetta data.

Articolo 4.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono nominati presso l'INPDAP un commissario straordinario ed un vice commissario al fine di assicurarne la gestione fino alla costituzione degli organi ordinari e di favorire le condizioni per la piena operatività del presente decreto. Con lo stesso decreto è stabilito il compenso dei commissari, posto a carico del bilancio dell'INPDAP.

2. Il commissario straordinario esercita i poteri spettanti ai presidenti ed agli organi amministrativi degli enti, Istituto e casse ed al consiglio di amministrazione della soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza di cui all'articolo 1 e stabilisce, con propria determinazione, i poteri del vice commissario.

3. Il commissario straordinario assume iniziative intese alla razionale utilizzazione del personale comunque in servizio presso l'INPDAP e dei beni strumentali amministrati dall'INPDAP, al fine di assi-

curare economicità, efficienza ed efficacia alla gestione complessiva dell'Istituto. Le determinazioni del commissario straordinario in materia di organizzazione degli uffici e di preposizione alle gestioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono soggette all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

4. Fino alla costituzione dei comitati di vigilanza delle gestioni autonome, restano in carica con il trattamento economico di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per le gestioni derivanti dagli enti soppressi, i direttori generali degli enti stessi e gli incaricati di tale funzione alla data del 18 febbraio 1993 e, per le gestioni derivanti dalle casse soppresse, il direttore generale ed il vice direttore generale della Direzione generale degli istituti di previdenza.

5. Fino alla costituzione del collegio dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), è istituito, con le medesime competenze, un collegio di revisori composto da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, e da due rappresentanti del Ministero del tesoro nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Il commissario straordinario convoca il consiglio di vigilanza entro quindici giorni dalla data della sua costituzione. Il consiglio di vigilanza deve riunirsi entro i successivi quindici giorni ai fini della deliberazione della proposta della terna di nomi per la designazione del presidente dell'Istituto. La deliberazione, con votazione a scrutinio segreto, deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio medesimo. Il commissario straordinario ed il vice commissario restano in carica fino all'insediamento del presidente e comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2.

7. Nella prima applicazione del presente decreto, alla nomina del direttore generale dell'INPDAP si provvede con le stesse modalità previste dal comma 1 per la nomina del commissario straordinario.

Articolo 5.

1. L'INPDAP, sulla base dei programmi e dei criteri di vendita sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, può affidare l'alienazione del patrimonio immobiliare a consorzi di banche ed altri operatori economici e a società, specializzate nel settore, anche a capitale misto.

2. Per le alienazioni di cui al comma 1 si darà la preferenza a parità di condizioni, nell'ordine:

a) al conduttore che si impegni ad adibire l'immobile a propria abitazione per almeno cinque anni;

b) ai terzi che si impegnino a destinare l'immobile ad abitazione propria o dei componenti del nucleo familiare per almeno cinque anni;

c) ai terzi che si impegnino a concedere l'immobile in locazione per uso abitativo alle stesse condizioni praticate dall'ente alienante.

3. Gli immobili di cui al comma 2, lettere a) e b), non possono essere alienati prima di un quinquennio, se non per il venir meno delle esigenze abitative dei soggetti di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b). In tale caso gli immobili non possono essere concessi in locazione se non alle condizioni praticate dall'ente alienante.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI 1, 2, 3 e 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**ART. 1.**

Al comma 1, sesto periodo, sopprimere le parole: al momento della maturazione del diritto alla pensione.

1. 3. Innocenti, Pizzinato, Rebecchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'INPDAP, ente di diritto pubblico, è inserito nella tabella B) allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.

1. 7. La Commissione.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: ciascuno dei quali fino alla fine del comma con le seguenti: . La gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è unica per tutte le attività istituzionali relative alle gestioni previdenziali e assistenziali di pertinenza degli enti e delle casse di cui al comma 1, come è unico il relativo bilancio.

*** 1. 1.** Gaetano Colucci.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: ciascuno dei quali fino alla fine del comma con le seguenti: . La gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è unica per tutte le attività istituzionali relative alle gestioni previdenziali e assistenziali di pertinenza degli enti e delle casse di cui al comma 1, come è unico il relativo bilancio.

*** 1. 4.** Pizzinato, Innocenti, Larizza, Sanna.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: e nei rispettivi bilanci fino alla fine del comma.

1. 2. Gaetano Colucci.

Al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: saranno determinate con apposito decreto con le seguenti: saranno determinate con apposito decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1. 6. La Commissione.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1. 5. Innocenti, Pizzinato, Rebecchi, Sanna.

ART. 2.

Al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo le parole: verificandone i risultati aggiungere le seguenti: nonché fissa i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento;.

2. 9. Rebecchi, Innocenti, Ghezzi, Pizzinato, Larizza, Mussi, Turco, Sanna.

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: da dodici membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con le seguenti: da due membri in rappresentanza dei dipendenti dell'INPDAP eletti dai lavoratori, da cinque membri in rappresentanza delle orga-

nizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni dell'Istituto, da cinque membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale.

2. 5.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Crucianelli, Speranza, Renato Albertini, Bergonzi, Guerra, Marino, Muzio, Carcarino.

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: maggiormente rappresentative con le seguenti: più rappresentative.

2. 6.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Crucianelli, Speranza, Renato Albertini, Bergonzi, Guerra, Marino, Muzio, Carcarino.

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: rappresentative sul piano nazionale aggiungere le seguenti: , eletti direttamente dagli iscritti all'INPDAP sulla base di una rosa o liste di candidati presentate dalle stesse organizzazioni sindacali nazionali.

2. 10.

Ghezzi, Pizzinato, Innocenti, Rebecchi, Sanna, Larizza.

Al comma 2, lettera c), sostituire il primo periodo con il seguente: il consiglio di amministrazione: predispone i piani pluriennali, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di cui alla lettera b); approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani di impiego dei fondi disponibili secondo le procedure previste dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché sulla base dei criteri generali fissati dal consiglio di vigi-

lanza; delibera sugli atti individuati nel regolamento di organizzazione e funzionamento, nonché sugli atti che implicano impegni di spesa superiori all'importo di un miliardo di lire, che potrà essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; delibera il regolamento organico e di fine servizio del personale, nonché l'ordinamento dei servizi e la dotazione organica, che non può superare, complessivamente, le dotazioni organiche degli enti, dell'Istituto, delle Casse e del personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 2 dell'articolo 1, alla data del 18 febbraio 1993, ivi compreso quello previsto dall'articolo 25, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274; delibera i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità.

2. 11.

Innocenti, Larizza, Pizzinato, Rebecchi, Sanna.

Al comma 2, lettera c), primo periodo, sostituire la parola: superiore con la seguente: inferiore.

2. 1.

Gaetano Colucci.

Al comma 2, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: sentite le con le seguenti: a seguito di contrattazione con le.

2. 2.

Gaetano Colucci.

Al comma 2, primo periodo, lettera c), sopprimere la parola: maggiormente.

2. 7.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Crucianelli, Speranza, Renato Albertini, Bergonzi, Guerra, Marino, Muzio, Carcarino.

Al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo le parole: nonché del personale aggiungere le seguenti: comunque addetto.

2. 3.

Gaetano Colucci.

Al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo le parole: comma 2 dell'articolo 1 aggiungere le seguenti: ivi compreso il personale previsto nell'articolo 25, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, e quello in servizio presso la Ragioneria centrale degli Istituti di previdenza e la coesistente Corte dei conti.

2. 4.

Gaetano Colucci.

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: esperti in materie attinenti ai compiti dell'istituto con le seguenti: consiglieri, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

2. 12.

Larizza, Mussi, Sanna, Rebecchi, Ghezzi, Innocenti, Pizzinato, Turco.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: attività di amministrazione, direzione e controllo presso società ed enti del settore assicurativo ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i compiti dell'Istituto; di attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'Istituto; attività professionali in materia attinente al settore assicurativo. I consiglieri devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui

all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. 13.

Innocenti, Mussi, Rebecchi, Larizza, Turco, Ghezzi, Pizzinato, Sanna.

Al comma 2, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: da quattro membri designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori di cui alla lettera b) con le seguenti: da un membro in rappresentanza dei dipendenti della corrispondente gestione autonoma eletto dai lavoratori, da tre membri designati dalle confederazioni sindacali di cui alla lettera b).

2. 8.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Crucianelli, Speranza, Renato Albertini, Bergonzi, Guerra, Marino, Muzio, Carcarino.

Al comma 2, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: membri designati dalle confederazioni sindacali di cui alla lettera b) con le seguenti: membri eletti direttamente dagli iscritti a ciascuna gestione, prescelti in una rosa di candidati indicati dalle organizzazioni sindacali di cui alla lettera b).

2. 14.

Innocenti, Rebecchi, Larizza, Sanna.

ART. 3.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per fronteggiare ulteriori esigenze di decentramento territoriale, l'INPDAP potrà stipulare convenzioni con l'INPS per la utilizzazione di sportelli polifunzionali già esistenti per la effettuazione delle operazioni relative alla iscrizione, gestione e liquidazione delle prestazioni previdenziali degli iscritti al-

l'INPDAP dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. 6. Innocenti, Larizza, Sanna, Mussi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. L'INPDAP, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, e alla definizione dei trattamenti economici accessori ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, può attuare progetti finalizzati volti al recupero dell'arretrato delle gestioni autonome degli istituti di previdenza, nel limite del 50 per cento della spesa per compensi accessori erogata nell'anno precedente. La corresponsione dei compensi è disposta previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che saranno comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. 16. La Commissione.

Al comma 5, sopprimere le parole: ed il regime di previdenza, anche integrativa.

3. 14. La Commissione.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: fino alla data di approvazione del regolamento e della relativa dotazione organica e mantiene la sede ed il ruolo organico di provenienza.

3. 1. Gaetano Colucci.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: fino alla data di approvazione del regolamento e della relativa dotazione organica.

3. 8. Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Crucianelli, Speranza, Renato Albertini, Bergonzi, Guerra, Marino, Muzio, Carcarino.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del periodo utile per esercitare il diritto di opzione, al personale dell'INPDAP proveniente dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro si applicano le norme di cui all'articolo 4, comma 6, e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285.

3. 9. Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Crucianelli, Speranza, Renato Albertini, Bergonzi, Guerra, Marino, Muzio, Carcarino.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Esso può optare per essere trasferito in via definitiva all'Istituto medesimo e assegnato in via definitiva alla sede centrale dell'INPDAP immediatamente e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento organico e della relativa dotazione organica. Il personale che non opta per il definitivo trasferimento all'INPDAP rientra nei ruoli dell'amministrazione centrale di appartenenza.

3. 2. Gaetano Colucci.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: della legge fino alla fine del comma con le seguenti: del regolamento organico e della relativa dotazione organica. Il personale dovrà essere inquadrato anche in sovrannumero nel nuovo ruolo. Il personale che non opta per il definitivo trasferimento all'INPDAP rientra nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza.

3. 10. Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Crucianelli, Speranza, Renato Albertini, Bergonzi, Guerra, Marino, Muzio, Carcarino.

Al comma 7, dopo le parole: tabelle di equiparazione aggiungere le seguenti: che,

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DELL'8 GIUGNO 1993

dovranno tener conto delle mansioni effettivamente svolte, concordate con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale.

3. 11.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Crucianelli, Speranza, Renato Albertini, Bergonzi, Guerra, Marino, Muzio, Carcarino.

Sopprimere il comma 9.

3. 7.

Innocenti, Pizzinato, Ghezzi, Rebecchi, Larizza.

Al comma 9, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Al personale dell'INPDAP si applica il regime di previdenza già assicurato presso la Cassa pensioni dipendenti enti locali.

3. 3.

Gaetano Colucci.

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: Il personale dell'INPDAP aggiungere le seguenti: e degli altri enti pubblici precedentemente tenuti all'iscrizione agli enti, all'istituto e alle Casse di cui all'articolo 1, comma 1.

3. 15.

La Commissione.

Sopprimere il comma 10.

3. 12.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Crucianelli, Speranza, Renato Albertini, Bergonzi, Guerra, Marino, Muzio, Carcarino.

Al comma 12, dopo le parole: e della legge 9 marzo 1989, n. 88, aggiungere le seguenti: con esclusione di quelle previste dall'articolo 20, comma 2.

3. 4.

Gaetano Colucci.

Al comma 12, sopprimere le parole: e l'affidamento della gestione del patrimonio immobiliare.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. 13.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Crucianelli, Speranza, Renato Albertini, Bergonzi, Guerra, Marino, Muzio, Carcarino.

Al comma 12, sopprimere le parole: e l'affidamento della gestione del patrimonio immobiliare.

3. 5.

Gaetano Colucci.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 8.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Ramon Mantovani, Speranza, Tripodi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. Per l'amministrazione e l'alienazione del patrimonio immobiliare l'INPDAP è autorizzato a costituire con l'IMI (Istituto Mobiliare Italiano) una società per azioni, in cui all'Ente sia riservata una partecipazione non inferiore al 51 per cento del capitale sociale. A tal fine l'IMI provvederà a costituire una gestione a parte, con rendicontazione autonoma delle operazioni eseguite in attuazione dei piani e dei programmi di vendita sottopo-

sti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

2. Le disponibilità finanziarie verificatesi a seguito delle operazioni di cui al comma 1 saranno utilizzate per assicurare l'equilibrio della gestione economico-finanziaria dell'Ente e la decompressione del debito pubblico.

3. In occasione dell'alienazione del patrimonio immobiliare si darà la preferenza agli immobili ad uso commerciale rispetto a quelli ad uso abitativo.

4. Nel caso della alienazione di immobili ad uso abitativo si darà la preferenza, a parità di condizioni, nell'ordine:

a) ai conduttori, anche attraverso cooperative a proprietà indivisa all'uopo costituite, che non siano proprietari di altro immobile destinato allo stesso uso e ai quali potranno essere accordati mutui agevolati diretti a favorire l'acquisto dell'immobile locato; i conduttori dipendenti o pensionati dell'Istituto o di altro ente pubblico potranno utilizzare quote di indennità di fine servizio;

b) ai terzi che si impegnino a destinare l'immobile ad abitazione propria o dei componenti del nucleo familiare, nessuno dei quali sia proprietario di altro immobile destinato ad uso abitativo;

c) ai terzi che si impegnino a cedere l'immobile in locazione per uso abitativo per almeno 5 anni alle stesse condizioni praticate dall'Istituto.

5. L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici saranno oggetto di un programma operativo predisposto dal consiglio di amministrazione dell'INPDAP che deve essere trasmesso ai Ministri vigilanti per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 65, ottavo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

6. L'INPDAP può procedere ad investimenti immobiliari esclusivamente ai fini di cui al comma 5.

5. 7.

Innocenti, Pizzinato, Ghezzi, Rebecchi, Sanna, Mussi.

Al comma 1, dopo le parole: criteri di vendita aggiungere le seguenti: concordati con le organizzazioni dei lavoratori e dell'utenza e.

5. 33.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Ramon Mantovani, Speranza, Tripodi.

Al comma 1, dopo le parole: dei programmi e dei criteri di vendita definiti aggiungere le seguenti: in base alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

5. 34.

La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole da: affidare fino alla fine del comma con le seguenti: prevedere piani di alienazione a favore degli inquilini. I piani sono pluriennali e con ogni piano pluriennale non si può procedere alla vendita di una quota superiore al 15 per cento dell'intero patrimonio.

5. 9.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Ramon Mantovani, Speranza, Tripodi.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. I proventi al netto delle spese, derivanti all'INPDAP dalle alienazioni di cui al comma 1, dovranno essere destinati alla realizzazione e all'acquisto di nuovi immobili ad uso abitativo da concedere in locazione per mezzo dell'ente locale comunale ove si trova l'immobile stesso, secondo la relativa normativa regionale vigente in materia di edilizia residenziale pubblica.

1-ter. Almeno il 50 per cento dei versamenti previdenziali dei lavoratori iscritti all'INPDAP, al netto delle spese di gestione, dovranno essere investiti per il recupero del patrimonio esistente, nonché per la realizzazione e l'acquisto di nuovi

immobili ad uso abitativo da concedere in locazione secondo le modalità di cui al comma 1.

5. 10.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Ramon Mantovani, Speranza, Tripodi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I programmi ed i criteri di vendita dovranno prevedere misure particolari per tutelare i conduttori, in particolare i pensionati a basso reddito e le famiglie con soggetti handicappati, impossibilitati all'acquisto.

5. 1.

Gaetano Colucci.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'INPDAP, nell'alienare gli immobili ad uso abitativo, a parità di condizioni dovrà preferire:

a) l'ente locale comunale ove si trovano gli immobili, che provvederà a locare gli immobili acquisiti secondo le rispettive leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica;

b) il conduttore che si impegni ad adibire l'immobile a propria abitazione per almeno dieci anni.

5. 11.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Ramon Mantovani, Speranza, Tripodi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Si potrà procedere alle alienazioni di cui al comma 1 alle seguenti condizioni:

a) il conduttore si impegni ad adibire l'immobile a propria abitazione;

b) il conduttore si impegni a non rivendere l'alloggio per almeno dieci

anni. È autorizzata la rivendita prima dei dieci anni, ma non prima di cinque anni, solo nei casi di reale necessità del conduttore.

5. 12.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Ramon Mantovani, Speranza, Tripodi.

Al comma 2, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: per almeno cinque anni.

5. 13.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Ramon Mantovani, Speranza, Tripodi.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

5. 14.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Ramon Mantovani, Speranza, Tripodi.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: per almeno cinque anni.

5. 15.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Ramon Mantovani, Speranza, Tripodi.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

5. 16.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Ramon Mantovani, Speranza, Tripodi.

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: abitativo aggiungere le seguenti: per almeno un decennio.

5. 4.

Gaetano Colucci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'atto di cessione in proprietà dell'immobile dovrà contenere la condizione risolutiva espressa del divieto per venti anni di destinare l'immobile ad uso diverso da quello abitativo.

5. 5.

Gaetano Colucci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento.

5. 17.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Ramon Mantovani, Speranza, Tripodi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al conduttore che non possa o non voglia procedere all'acquisto dell'immobile è garantita la permanenza nell'alloggio. Nei confronti del conduttore che non intenda acquistare non si può emettere disdetta di finita locazione. Per i conduttori che siano pensionati con un reddito inferiore a trenta milioni annui e a nuclei familiari con soggetti handicappati che non intendano procedere all'acquisto il contratto si ritiene a tempo indeterminato.

5. 18.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Ramon Mantovani, Speranza, Tripodi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. È vietato il cambio di destinazione d'uso dell'immobile. Qualora fosse accertato il cambio di destinazione d'uso dell'immobile da residenziale a terziario, artigianale o commerciale, al proprietario dell'immobile sarà inflitta una sanzione amministrativa pari al 50 per cento del valore reale dell'immobile al momento dell'accertamento del cambio di destinazione d'uso.

5. 19.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Ramon Mantovani, Speranza, Tripodi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il ricavato dell'alienazione è destinato all'acquisto, costruzione e recupero di alloggi da destinare all'affitto. Una quota non inferiore al 15 per cento è destinata alla riqualificazione degli immobili.

5. 20.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Ramon Mantovani, Speranza, Tripodi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I proventi derivanti dalle vendite di cui al comma 2, al netto delle spese, dovranno essere destinati al recupero del patrimonio esistente ovvero in subordine alla realizzazione o all'acquisto di nuovi immobili ad uso abitativo da concedere in locazione per mezzo dell'ente locale comunale ove si trova l'immobile stesso, secondo la relativa normativa regionale vigente in materia di edilizia residenziale pubblica.

5. 32.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Ramon Mantovani, Speranza, Tripodi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nei casi di alienazione di cui al comma 2, il prezzo degli alloggi è determinato dagli enti proprietari sulla base di perizie dell'ufficio tecnico erariale e per le alienazioni di cui alla lettera b) del citato comma 2 dovrà essere diminuito delle spese sostenute negli ultimi dieci anni dal conduttore per interventi manutentivi di pertinenza della proprietà, nonché di una percentuale pari all'1 per cento per ogni anno di permanenza del conduttore sino ad un massimo del 10 per cento.

5. 21.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Ramon Mantovani, Speranza, Tripodi.

Al comma 3, sostituire le parole da: massima del 5 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: dell'1,5 per cento per ogni anno di permanenza nell'alloggio da parte del conduttore per un massimo di venti anni.

5. 22.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Ramon Mantovani, Speranza, Tripodi.

Al comma 3, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.

5. 23.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Ramon Mantovani, Speranza, Tripodi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione.

5. 24.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Ramon Mantovani, Speranza, Tripodi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Oltre alla riduzione del prezzo, prevista al comma 3, gli enti che procedono alla alienazione possono concedere ai conduttori di cui al comma 2, lettera a), mutui al tasso di interesse pari alla inflazione programmata.

5. 25.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Ramon Mantovani, Speranza, Tripodi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il prezzo di vendita di cui al comma 3, in caso di conduttore moroso, verrà aumentato di una somma pari al 50 per cento del debito-capitale, accertato come attualmente dovuto ai sensi di legge; in questo caso, l'acquisto dell'immobile da parte del conduttore costituirà sanatoria di ogni debito pregresso a titolo di canoni e spese di conduzione.

5. 26.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Ramon Mantovani, Speranza, Tripodi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Gli immobili di cui al comma 2, lettere b), e c), non possono essere alienati, a pena di nullità, prima di un decennio, salva espressa autorizzazione dell'INPDAP, sentito il parere obbligatorio del comune ove è sito l'immobile, che potrà esercitare il diritto di prelazione nelle forme di cui all'articolo 38 della legge n. 392 del 1978; nel caso di vendita anticipata autorizzata, l'acquirente dovrà adibire l'immobile a propria abitazione, ovvero locare il medesimo alle modalità e condizioni di cui al presente articolo sino al maturare del decennio.

5. 27.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Ramon Mantovani, Speranza, Tripodi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il consiglio di amministrazione dell'INPDAP, con scadenza annuale, fornisce al Parlamento una relazione scritta nella quale devono essere rese note le seguenti situazioni:

a) numero degli alloggi posti in vendita;

b) numero dei conduttori acquirenti;

c) numero dei terzi acquirenti;

d) prezzi di vendita e modalità;

e) sentenze di sfratto esecutive emesse nei confronti di conduttori i cui alloggi sono stati venduti a terzi.

5. 28.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Ramon Mantovani, Speranza, Tripodi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. La violazione delle disposizioni del presente articolo, relative alle modalità e ai termini di locazione e di vendita comportano la nullità del relativo contratto, che potrà essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, ivi compreso l'ente locale comunale, il quale, in caso di violazione delle norme in materia di locazione, potrà pretendere il risarcimento del danno.

5. 29.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Ramon Mantovani, Speranza, Tripodi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: di un quinquennio con le seguenti: di un decennio.

5. 30.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Ramon Mantovani, Speranza, Tripodi.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: salvo fino alla fine del periodo.

5. 31.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi, Ramon Mantovani, Speranza, Tripodi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Gli immobili alienati ai sensi del comma 2, lettere a) e b), sono vincolati per venti anni alla destinazione ad uso abitativo, con trascrizione del patto presso la conservatoria dei registri immobiliari. Gli atti, in forma pubblica o privata, comportanti una diversa destinazione prima del decorso del suindicato termine ventennale sono nulli.

5. 35.

La Commissione.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Gli immobili alienati ai sensi del comma 2, lettere a) e b), sono vincolati per venti anni alla destinazione ad uso abitativo, con trascrizione del patto presso le conservatorie dei registri immobiliari. La violazione del medesimo patto comporta la nullità del contratto.

5. 6.

Gaetano Colucci.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1993, N. 113, RECANTE INTERVENTI
FINANZIARI A FAVORE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (2538)*

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, recante interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1 al comma 4, le parole da: « le società in liquidazione che abbiano cessato » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « le società in liquidazione o che abbiano cessato l'esercizio dell'attività. Il diritto annuale per le società di persone è determinato nella misura di lire 250.000. ».

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

1. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato, per l'anno 1993, in lire 40.500 milioni ed è ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il 60 per cento in parti uguali tra le singole ca-

mere, per il 20 per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il restante 20 per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia in base ai dati del censimento del 1991.

2. Per l'anno 1993, è autorizzata la spesa di lire 64.560 milioni, da erogarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle camere di commercio in misura pari a quella attribuita per l'anno 1992 ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Il contributo non compete alle camere di commercio incluse nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

3. Per l'anno 1993 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° agosto 1988, n. 340. I contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1993, dell'importo di lire 3.500 milioni.

4. Sono escluse dal pagamento del diritto annuale, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le ditte che alla data del 1° gennaio risultino dichiarate fallite e per le quali il tribunale non abbia autorizzato la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, le società in liquidazione che abbiano cessato l'esercizio dell'attività e le società cooperative edilizie che abbiano proceduto all'asse-

gnazione di tutti gli alloggi ed esaurito l'oggetto sociale. Sono prorogate per il 1993 le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, determinato in lire 110.560 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 1993 con le seguenti: per ciascuno

degli anni 1993 e 1994.

1. 1.

Corsi, Marianetti, Baccarini,
Cancian, Cellini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 1993 con le seguenti: Per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

1. 2.

Corsi, Marianetti, Baccarini,
Cancian, Cellini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 1993 con le seguenti: Per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

1. 3.

Corsi, Marianetti, Baccarini,
Cancian, Cellini.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , le società cooperative per le quali sia stato proposto lo scioglimento d'ufficio di cui all'articolo 2544 del codice civile.

1. 5.

La Commissione.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: in lire 110.560 milioni per l'anno 1993 con le seguenti: in lire 110.560 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, allo stesso periodo, sostituire le parole: per il medesimo anno 1993 con le seguenti: per gli stessi anni 1993 e 1994.

1. 4.

Corsi, Marianetti, Baccarini,
Cancian, Cellini.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevvoli
nella seduta dell'8 giugno 1993.**

Caccia, Giorgio Carta, Carlo Casini, Raffaele Costa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, Ferrarini, Fincato, Garavaglia, Luigi Grillo, Matulli, Mazzuconi, Sacconi, Spini.

(alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Caccia, Giorgio Carta, Carlo Casini, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, Ferrarini, Fincato, Garavaglia, Luigi Grillo, Matulli, Mazzuconi, Pisicchio, Sacconi, Spini.

**Annunzio di una domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio.**

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

nei confronti del deputato Manfredi per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 317 del codice penale (concussione continuata); per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale, 7, secondo e terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata) (doc. IV, n. 407).

**Annunzio di domande di autorizzazione a
procedere in giudizio e di autorizza-
zione ad effettuare perquisizioni domi-
ciliari.**

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autoriz-

zazione a procedere in giudizio e di autorizzazione ad effettuare perquisizioni domiciliari:

nei confronti del deputato Galasso Giuseppe per il reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 112, numero 1), 319, 319-bis e 321 del codice penale (corruzione pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, numero 1), e 323, secondo comma, dello stesso codice (abuso d'ufficio, continuato e aggravato); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 112, numero 2), dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata e aggravata) (doc. IV, n. 408);

nei confronti del deputato Impegno per il reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 112, numero 1), 321, 319-bis e 321 del codice penale (corruzione pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, numero 1), e 323, secondo comma, dello stesso codice (abuso d'ufficio, continuato e aggravato); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 112, numero 2), dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata e aggravata) (doc. IV, n. 409);

nei confronti del deputato Iossa per il reato di cui agli articoli 61, numero 2),

81, capoverso, 112, numero 1), 319, 319-bis e 321 del codice penale (corruzione pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, numero 1), e 323, secondo comma, dello stesso codice (abuso d'ufficio, continuato e aggravato); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 112, numero 2), dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata e aggravata) (doc. IV, n. 410);

nei confronti del deputato D'Amato per il reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 112, numero 1), 319, 319-bis e 321 del codice penale (corruzione pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, numero 1), e 323, secondo comma, dello stesso codice (abuso d'ufficio, continuato e aggravato); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 112, numero 2), dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata e aggravata) (doc. IV, n. 411);

nei confronti del deputato Grippò per il reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 112, numero 1), 319, 319-bis e 321 del codice penale (corruzione pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, numero 1), e 323, secondo comma, dello stesso codice (abuso d'ufficio, continuato e aggravato); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 112, numero 2), dello stesso

codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata e aggravata) (doc. IV, n. 412);

nei confronti del deputato De Lorenzo per il reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 112, numero 1), 319, 319-bis e 321 del codice penale (corruzione pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, numero 1), e 323, secondo comma, dello stesso codice (abuso d'ufficio, continuato e aggravato); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 112, numero 2), dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata e aggravata) (doc. IV, n. 413);

nei confronti del deputato Di Donato per il reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 112, numero 1), 319, 319-bis e 321 del codice penale (corruzione pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, numero 1), e 323, secondo comma, dello stesso codice (abuso d'ufficio, continuato e aggravato); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 112, numero 2), dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata e aggravata) (doc. IV, n. 414).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

**Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 27 maggio 1993, copia della sentenza n. 250 del 24 maggio 1993 (doc. VII, n. 323), con la quale ha dichiarato:

« A) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge approvata dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1992 (Norme per l'immissione in organico del personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con contratto a termine);

B) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge citata, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Commissario dello Stato per la regione siciliana, in riferimento agli articoli 3, 97 primo e terzo comma, 81 quarto comma e 119 della Costituzione »;

con lettera in data 1° giugno 1993, copia della sentenza n. 258 del 26 maggio 1993 (doc. VII, n. 325), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29 del codice penale militare di pace nella parte in cui prevede che "per gli altri militari" la rimozione consegua alla condanna alla reclusione militare per una durata diversa da quella stabilita "per gli ufficiali e sottufficiali" »;

con lettera in data 4 giugno 1993, copia della sentenza n. 266 del 27 maggio 1993 (doc. VII, n. 329), con la quale ha dichiarato:

« 1) l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 3, secondo comma, della legge della regione siciliana (Norme integrative della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali e

norme in materia di personale dell'Istituto materno infantile del policlinico dell'università di Palermo), approvata dall'assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1992;

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma, della legge regionale precedentemente citata, sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, primo comma, della legge regionale precedentemente citata, sollevata, in riferimento all'articolo 17, lettere b), c) e d) dello Statuto speciale per la regione siciliana, come attuato dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dal Commissario dello Stato per la regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, secondo comma, e 3, terzo comma, della legge regionale precedentemente citata, sollevata, in riferimento all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 251 del 24 maggio 1993 (doc. VII, n. 324), con la quale ha dichiarato:

« non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti degli articoli 2, lettera e), 3), terzo comma, e 4 della legge della regione Liguria riapprovata il 22 dicembre 1992, recante "Nuove norme in materia di emi-

grazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione", in relazione agli articoli 97, 117 e 118 della Costituzione »;

n. 259 del 26 maggio 1993 (doc. VII, n. 326), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 467 del codice civile, nel testo anteriore alla legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 260 del 26 maggio 1993 (doc. VII, n. 327), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 4 della legge 29 gennaio 1992, n. 58 (Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni), sollevata, in riferimento agli articoli 89 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla provincia autonoma di Bolzano col ricorso in epigrafe »;

n. 261 del 26 maggio 1993 (doc. VII, n. 328), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dalla corte di appello di Bologna — Sezione per i minorenni, con le ordinanze indicate in epigrafe »;

n. 267 del 27 maggio 1993 (doc. VII, n. 330), con la quale ha dichiarato:

« che non spetta allo Stato: a) il potere di individuare, con decreto del ministro della sanità, i trapianti d'organo, incluso il coordinamento interregionale dei prelievi multiorgano a fini di trapianto, fra le attività considerate di "alta

specialità"; b) il potere di definire, con decreto del ministro della sanità, la dotazione obbligatoria e le funzioni erogabili dalle strutture di altra specialità "trapianto d'organo", le attività affini e complementari ad essa obbligatoriamente collegate, nonché "la dotazione e le specifiche particolari aggiuntive rispetto a quelle di base dei servizi analoghi, inerenti i posti letto, le tecnologie e le attrezzature delle strutture di alta specialità", relative al "coordinamento interregionale trapianti d'organo" »;

n. 268 del 27 maggio 1993 (doc. VII, n. 331), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 269 del 27 maggio 1993 (doc. VII, n. 332), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1-sexies aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Sondrio — sezione distaccata di Morbegno — con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 270 del 27 maggio 1993 (doc. VII, n. 333), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 177, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Torino con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 271 del 27 maggio 1993 (doc. VII, n. 334), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina della locazione di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla II Commissione (doc. VII, nn. 326, 328, 331 e 333);

alla III Commissione (doc. VII, n. 324);

alla IV Commissione (doc. VII, n. 325);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 323, 327, 329);

alla I e alla XII Commissione (doc. VII, n. 330);

alla II e alla VIII Commissione (doc. VII, nn. 332 e 334);

nonché, tutte, alla I Commissione permanente.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 2 giugno 1993, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), per gli esercizi dal 1989 al 1991 (doc. XV, n. 40).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 4 giugno 1993, ha

trasmesso, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la relazione sull'attività dell'ISTAT nel 1992, unitamente al rapporto annuale redatto dalla commissione per la garanzia dell'informazione statistica a norma dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto legislativo (doc. CX, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 4 giugno 1993, ha trasmesso copia di elaborati concernenti i risultati complessivi del gettito tributario di competenza (accertamenti provvisori), relativi al mese di marzo 1993 ed al periodo gennaio-marzo 1993.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministro dell'interno, con lettere in data 1° giugno 1993, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Busto Arsizio (Varese), Pavia, Pomponesco (Mantova), Avigliana (Torino), Taranto, Nuragus (Nuoro), Seregno (Milano), Praia a Mare (Cosenza) e di Lettopalena (Chieti).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di mozioni, di una risoluzione, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza mozioni, una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA11-193
Lire 1000